

TD
TelefonoDonna

800.861126

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: USCIRNE SI PUÒ



Centro per le Pari
Opportunità
Regione Umbria

A cura di:
Catia Bellini
Lilia Fatti
Domenica Gatto
Barbara Gori
Berit Ovstun

Centro per le pari opportunità
Regione Umbria
Largo Cacciatori delle Alpi, 5
Perugia

pariopportunita@regione.umbria.it
www.centropariopportunita.regione.umbria.it

Tel.: 075/5046905
Fax: 075/5043931

Edizione 2012

È consentita, nel rispetto della normativa vigente, la riproduzione anche parziale del materiale pubblicato, purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le immagini utilizzate per questa pubblicazione sono tratte dal sito www.riconoscilaviolenza.it, campagna preventiva sul tema della violenza contro le donne. È una campagna in Creative Commons per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne, ceduta gratuitamente a chiunque voglia condividerla “perché più liberamente circola, più aiuterà le donne a capire che la violenza ha mille volti anche i più insospettabili: devono imparare a riconoscerla. Soprattutto le più giovani, finché sono in tempo”.

Introduzione	3
Organismi internazionali: alcune prese di posizione	4
La violenza contro le donne	6
La violenza domestica	8
La violenza sessuale	19
I centri antiviolenza	25
Dove ci trovi	26
Il Telefono Donna	27
Uscire dalla violenza	30
Protocolli di Intesa	32
I dati dell'accoglienza	34
Caratteristiche delle utenti	35
Caratteristiche del maltrattante	42
Appendice	
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)	47
Legge 15 febbraio 1996, n. 66 “Norme contro la violenza sessuale”	50
Legge 15 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”	53
Legge 23 aprile 2009, n. 38 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”	56

La violenza sulle donne è oggi un fenomeno che esce dall'oscurità e dal sommerso e che può essere indagato anche nelle dinamiche e nei meccanismi che lo sottendono, cogliendone la complessità e le ragioni della sua significativa diffusione.

La sua più approfondita conoscenza è stata resa possibile dalla definizione di approcci conoscitivi che, sollecitati in particolare dalla ricerca e dalla elaborazione teorica e politica del movimento delle donne e del pensiero femminista, lo hanno indagato sul terreno della "normalità" dei rapporti tra i sessi e non su quello della devianza o della psicopatologia.

Appare, infatti, più chiaro che nel passato come il problema della violenza sulle donne non sia rinviabile nella sua soluzione a politiche sociosanitarie o criminali: richiede, invece, la definizione di un approccio che rivisiti in termini culturali, di distribuzione di poteri e di riconoscimento di autorità, la collocazione delle donne all'interno della società, riconoscendo al genere femminile il suo statuto identitario che, ancorché differente da quello maschile, non può essere declinato come inferiore e dotato di diritti minori.

La tendenza sempre più marcata a non subire violenza in silenzio e passivamente testimonia non solo di una accresciuta consapevolezza delle donne circa la propria condizione nella società e

all'interno della relazione uomo-donna ma segnala anche il mutamento di prospettiva nella elaborazione di strategie di uscita dalla violenza e di prevenzione e contrasto al fenomeno.

La violenza contro le donne, infatti, non è una tra le tante violenze possibili: si tratta di violenza di genere, di violenza sessuata, compiuta da un genere contro un altro genere, da uomini contro le donne. Da questo punto di vista l'aspetto terminologico ha una importanza rilevante. L'utilizzo di termini come abuso coniugale, maltrattamento in famiglia, abuso sessuale su minori tende a nascondere il carattere di genere della violenza, prospettando una reciprocità che, invece, è contraddetta dall'esperienza delle donne. L'uso di questa terminologia, se non adeguatamente specificata e contestualizzata, può rappresentare un pericolo per le donne, perché tende a rendere invisibile, "neutralizzandola", la disparità tra soggetti.

Appare necessario, quindi, operare per realizzare una più radicata e forte presa di coscienza della esigenza di ridefinire lo statuto della relazione tra sessi, facendo vivere la differenza non come un disvalore ma come una risorsa e un contributo alla costruzione di un ordine sociale e simbolico fondato sull'autonomia e il reciproco riconoscimento di identità del genere maschile e di quello femminile.

“I diritti umani delle donne e delle bambine sono una inalienabile, integrale e indivisibile parte dei diritti umani universali [...] *La violenza di genere* e tutte le forme di molestia e sfruttamento sessuale, incluse quelle derivanti da pregiudizi culturali e da traffici internazionali, sono incompatibili con la dignità e il valore della persona umana e devono essere eliminate”.

Dichiarazione di Vienna e Programma d'azione, adottati dalla Seconda Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, Vienna, 14 - 25 giugno 1993.

“*Violenza contro le donne* significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”.

“*La violenza contro le donne* è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione

contro le donne da parte degli uomini e ha impedito il pieno avanzamento delle donne [...] è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”.

Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne
(20/12/1993)

E inoltre...

1995 IV Conferenza mondiale delle donne - Pechino

La piattaforma d'azione approvata, oltre a ribadire i concetti già espressi dalla risoluzione ONU, inserisce nell'elenco delle violenze sulle donne quelle perpetrate nei casi di conflitti etnici armati, lo stupro sistematico e la schiavitù sessuale.

1996 Risoluzione OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)

Per la prima volta viene riconosciuta la violenza come problema cruciale per la salute della donna.

1999 Protocollo integrativo alla convenzione ONU del 1993

Viene approvato con lo scopo di riaffermare il pieno, completo e uguale godimento dei diritti fondamentali delle libertà delle donne e di intraprendere azioni efficaci per prevenire la violenza.

2002 I Rapporto Mondiale su violenza e salute dell'OMS

Primo trattato esaustivo in cui la violenza viene considerata come problema di sanità pubblica mondiale.

Secondo l'OMS almeno il 70% delle donne vittime di omicidio sono uccise dal partner.

In questo contesto i dati relativi alla violenza indicano che questa è la principale causa di morte e invalidità per le donne di età tra 16 e 44 anni, con un'incidenza maggiore di quella provocata dal cancro e dagli incidenti automobilistici.

2011 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

Costituisce oggi il trattato inter-

nazionale di più ampia portata per affrontare questo orribile fenomeno e tra i suoi principali obiettivi ha quelli della prevenzione della violenza contro le donne, della protezione delle vittime e della perseguibilità penale degli aggressori. La Convenzione mira, inoltre, a promuovere l'eliminazione delle discriminazioni tra i sessi per raggiungere una maggiore uguaglianza tra donne e uomini. L'aspetto più innovativo del testo è senz'altro rappresentato dal fatto che la Convenzione riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione.

Stereotipi

Comunemente si crede che	In realtà
<ul style="list-style-type: none"> • “Sia un fenomeno limitato”. 	<ul style="list-style-type: none"> • È esteso, anche se ancora sommerso e sottostimato.
<ul style="list-style-type: none"> • “Riguardi solo alcune fasce sociali svantaggiate, emarginate, deprivate”. 	<ul style="list-style-type: none"> • È trasversale, può riguardare chiunque, di ogni età e classe sociale.
<ul style="list-style-type: none"> • “Sia entro certi limiti accettabile, perché dovuta alla naturale componente di aggressività maschile”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Questa spiegazione trova origine in una struttura patriarcale della società, in cui si legittimano gli uomini ad avere il controllo della relazione e della propria partner.
<ul style="list-style-type: none"> • “Sia l’effetto di uno specifico ‘problema’ in chi esercita la violenza, quale l’assunzione di alcol/droghe o la presenza di disturbi della personalità”. 	<ul style="list-style-type: none"> • È esercitata da uomini che non presentano particolari problemi. Alcol, droghe e disturbi psichici non sono cause ma elementi che possono far precipitare la situazione.
<ul style="list-style-type: none"> • “Sia un problema degli uomini che nella loro storia familiare sono stati vittime e/o testimoni di violenza”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gli studi mostrano che non tutti i bambini che sono stati vittime o testimoni della violenza diventano uomini violenti.
<ul style="list-style-type: none"> • “Colpisca donne ‘fragili’, ‘vittime passive’, cresciute in un clima familiare violento”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Riguarda donne che non riconoscono di avere delle risorse e/o non le utilizzano in modo adeguato. Questa svalorizzazione è anche un effetto della violenza.

Stereotipi

Comunemente si crede che	In realtà
<ul style="list-style-type: none"> • “Sia provocata dalle donne”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun comportamento delle donne può giustificare l’uso della violenza. Spesso le donne hanno una relazione con chi le maltratta ma avere parte attiva in una relazione non significa essere responsabili o provocare la violenza.
<ul style="list-style-type: none"> • “Debba trovare soluzione tra le pareti domestiche: infatti, è comunque importante che la famiglia resti unita per evitare che i figli soffrano per l’assenza di un genitore”. 	<ul style="list-style-type: none"> • È importante che la violenza venga alla luce e sia affrontata con aiuti esterni. Gli studi a questo riguardo dimostrano che i bambini crescono in modo più sereno con un genitore equilibrato piuttosto che con due genitori in conflitto.
<ul style="list-style-type: none"> • “Che la violenza sessuale sia nella maggioranza dei casi compiuta da estranei”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dai dati risulta compiuta prevalentemente da conoscenti o persone della famiglia.
<ul style="list-style-type: none"> • “Che la violenza sessuale sia determinata da atteggiamenti delle donne provocanti o comportamenti poco prudenti”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Questa spiegazione è il prodotto di una cultura che non rispetta il desiderio e il consenso dell’altra.

Nelle famiglie, dove uno o più componenti esercitano violenza sugli altri, emerge che il modello relazionale si basa sul potere, sull'uso e sul controllo dell'altro/a. Possiamo pensare a questo ambiente familiare come traumatico, in quanto presenta elementi quali la coercizione fisica e psicologica, la limitazione della libertà delle vittime, la paura, il senso di espropriazione, di vergogna, di essere sopraffatti, di pericolo per la propria incolumità o per quella di altri, di deprivazione, di impotenza, di umiliazione, di orrore e rottura dei confini personali. Tutti questi elementi rendono difficile o impediscono alle vittime (dirette o indirette) - dati i meccanismi difensivi massicciamente messi in atto - la strutturazione o l'uso di modelli operativi funzionali e adeguati in relazione all'età e allo sviluppo socio/psicoaffettivo.

Il trauma legato alla violenza domestica è causato da eventi, cui la persona viene ripetutamente esposta. La violenza è presente come minaccia prevedibile, cronica, sequenziale e questo crea quel senso di impotenza che diventa un elemento centrale del vissuto delle vittime. Dobbiamo pensare a un

ambiente familiare, in cui sono presenti violenze reiterate, come ad un ambiente patogeno e, in alcuni casi, scompensante o precipitante rispetto ad alcune fragilità delle persone coinvolte come vittime. La funzione genitoriale nelle vittime può non svilupparsi coerentemente o venire fortemente compromessa.

Il maltrattamento, soprattutto se protratto nel tempo, può produrre un gran numero di disturbi assimilabili al disordine da stress post-traumatico. Alcune ricerche evidenziano che il maltrattamento cronico e ripetuto può indurre uno stile cognitivo pessimistico e spesso associato a depressione. In colei che subisce violenza si attivano in modo massiccio una serie di difese di evitamento, inizialmente dirette a mitigare l'impatto delle reiterate situazioni di pericolo ma che poi restano sotto forma di disturbo e sintomo, fino ad inibire la capacità di esprimere i sentimenti, talvolta di percepirli e impedire una corretta valutazione degli eventi. Il segreto e l'evitamento di persone, luoghi, attività, comportamenti e atteggiamenti non graditi all'abusante sono adottati come difesa dall'*escalation* della violenza. Ciò, oltre a determinare lo stato di isolamento tipico nel maltrat-

tamento, provoca un impoverimento generale nella donna e modalità evitanti e depresse come modello di interazione con la realtà. Queste modalità influenzano fortemente la relazione con i figli e le capacità di accudimento e di attenzione verso i loro bisogni emotivi. Sono spesso presenti ansia, comportamenti fobici, disturbi dell'alimentazione, disfunzioni sessuali (soprattutto in presenza di violenza sessuale), elevate risposte di allerta ma anche sintomi psicofisici associati ad alti livelli di stress e ansia quali, palpitazioni, difficoltà respiratorie, attacchi di panico, disturbi gastrointestinali e altri disturbi fisici. Inoltre, da alcune ricerche viene evidenziato che, in presenza di maltrattamento cronico, può verificarsi una caduta delle difese immunitarie. Il maltrattamento continuato nel tempo induce difficoltà estreme nei rapporti con gli altri, mancanza di risorse a tutti i livelli (amicizie, lavoro, denaro, conoscenza dei servizi disponibili, diritti, ecc.), sensazione di impotenza che permea ogni aspetto del quotidiano. Spesso lo stato di salute generale viene totalmente trascurato dalla donna stessa. Anche molte madri di bambini abusati e maltrattati sono donne maltrattate

che si trovano nella situazione sopra descritta, in uno stato di depauperamento che impedisce loro qualsiasi mobilitazione efficace.

Stereotipi

Comunemente si crede che	In realtà
<ul style="list-style-type: none"> • “La violenza domestica è presente in contesti familiari culturalmente ed economicamente poveri” • “La violenza domestica è causata da occasionali e sporadiche perdite di controllo”. • “La violenza domestica è causata dall’assunzione di alcol e/o droghe”. • “La violenza domestica non incide sulla salute delle donne”. 	<ul style="list-style-type: none"> • La violenza domestica è un fenomeno trasversale: non è riconducibile a particolari fattori sociali, né economici, né razziali, né religiosi. • La violenza domestica risponde alla volontà di esercitare potere e controllo sulle donne; per questa ragione l’episodio violento non è quasi mai leggibile come un atto irrazionale ma è quasi sempre un atto premeditato. <p>Gli stessi aggressori affermano che picchiare è una strategia finalizzata a modificare i comportamenti delle proprie compagne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esistono alcolisti e tossicodipendenti non violenti, così come esistono uomini violenti, tossicodipendenti e alcolisti, che agiscono condotte violente in assenza di assunzione di alcol e/o droghe; la grande maggioranza degli uomini violenti non è né alcolista né tossicodipendente. • L’OMS riconosce la violenza domestica come un problema di salute pubblica, in quanto incide gravemente sul benessere psico-fisico delle donne.

Comunemente si crede che	In realtà
<ul style="list-style-type: none"> • “I partner violenti sono portatori di psicopatologie”. • “I partner violenti hanno subito violenza da bambini”. • “Picchia la moglie ma non tocca i bambini, quindi è un buon padre”. • “Alle donne che subiscono violenza piace essere picchiate”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Solo il 10% dei maltrattanti presenta problemi psichiatrici. L’attribuzione della violenza a soggetti psicotici è solo un <i>escamotage</i> per tenere separato l’ambito della violenza da quello della normalità, è una forma di esorcizzazione. • Non esiste necessariamente un rapporto di causa-effetto tra violenza subita nell’infanzia e violenza agita da adulti. • Un minore che assiste alla violenza non è semplice testimone ma vittima egli stesso della violenza. • Le donne scelgono la relazione, non la violenza. <p>Tanti sono i fattori e i vincoli che trattengono le donne e impediscono loro di prendere in tempi brevi la decisione di interrompere una relazione violenta: la paura di perdere i figli, le difficoltà economiche, l’isolamento, la disapprovazione da parte della famiglia, la riprovazione e la stigmatizzazione da parte della società.</p>

**Un compagno violento
non ti accompagna
nella vita.**

Al massimo all'ospedale.



**LA VIOLENZA
HA MILLE VOLTI.
IMPARA
A RICONOSCERLI.**

La violenza domestica

Vari tipi di violenza domestica e nelle relazioni di tipo affettivo

Il maltrattamento fisico

È maltrattamento fisico ogni forma di intimidazione o azione, in cui venga esercitata una violenza su un'altra persona. Vi sono compresi comportamenti quali: spintoni, costringere nei movimenti, sovrastare fisicamente, rompere oggetti come forma di intimidazione, sputare contro, dare pizzicotti, mordere, cazzottare, calciare, picchiare, schiaffeggiare, bruciare con le sigarette, privare di cure mediche, privare del sonno.

Il maltrattamento psicologico

La violenza psicologica accompagna sempre la violenza fisica e la prepara, anche quando non degenera verso questo tipo di maltrattamento. Il messaggio che passa attraverso il maltrattamento psicologico è che chi ne è oggetto è persona priva di valore: ciò induce, in qualche modo, chi lo subisce ad accettare in seguito anche comportamenti violenti. Si tratta spesso di atteggiamenti che si insinuano gradualmente nella relazione e che finiscono, così, con l'essere accolti dalla donna, al punto che essa non riesce nemmeno a vedere quanto le siano dannosi e insidino la sua identità. Allo stesso tempo il mal-

trattamento psicologico procura una grande sofferenza e parte del dolore provato dipende dal non riuscire a dare un nome a questo stato di grave disagio: la donna continua a sentirsi confusa e sofferente ma senza capire il perché. Per questa ragione è sempre importante parlare con le donne e indurle a esplicitare quello che sta succedendo, perché possono non rendersi conto che quello che stanno subendo è un vero e proprio maltrattamento.

Le tipologie più comuni di maltrattamento psicologico possono essere: svalorizzazione, trattare come un oggetto, eccessiva attribuzione di responsabilità, indurre senso di privazione, distorsione della realtà oggettiva e paura.

Il maltrattamento economico

È maltrattamento economico ogni forma di privazione o di controllo, che limiti l'accesso all'indipendenza economica di una persona. Vi sono inclusi comportamenti quali: privare delle informazioni relative al conto corrente e alla situazione patrimoniale e reddituale del partner, non condividere le decisioni relative al bilancio familiare, costringere la

donna a firmare contratti o garanzie senza fornire le informazioni rispetto ai rischi e alle procedure di rivalsa, costringere la donna a fare debiti, tenerla in una situazione di privazione economica continua, intestare tutti i beni a nome proprio o a nome dei propri familiari per impedire ogni accesso legale ai beni comuni, rifiutarsi di pagare un congruo assegno di mantenimento o costringere la donna ad umilianti trattative per averlo, licenziarsi per non pagare gli alimenti.

Il comportamento persecutorio (*Stalking*)

Un altro comportamento messo in atto nelle situazioni di maltrattamento, spesso quando la donna cerca di allontanarsi da una relazione violenta, è la persecuzione: in questi casi il maltrattante segue l'ex-partner negli spostamenti, aspettandola sotto casa o dove lavora. In altri casi il partner si limita a comparire inaspettatamente nei luoghi solitamente frequentati dalla donna, in modo che essa si senta sempre controllata e in pericolo (soprattutto se in passato il partner è stato violento e minaccia di farle del male). La persecuzione include

le continue telefonate a casa, sul telefonino e sul posto di lavoro, invio continuo di messaggi sul telefono e messaggi di posta elettronica, di lettere e biglietti. Gli effetti sulla donna possono essere devastanti, minando il suo senso dell'autonomia e dell'indipendenza e facendola sentire definitivamente "in trappola".

La violenza sessuale

È violenza sessuale ogni imposizione di pratiche sessuali non desiderate. La violenza sessuale nei confronti delle donne, contrariamente ai luoghi comuni, viene esercitata nel 75% dei casi da parte di una persona conosciuta: marito, ex-marito, fidanzato, ex-fidanzato, partner, amico, conoscente, collega o datore di lavoro. Poiché a commettere la violenza è una persona in cui si era riposta fiducia, è molto difficile per le donne che ne sono vittime non pensare a una propria responsabilità e alla difficoltà ad essere credute se raccontano ciò che è successo. Purtroppo moltissime donne sono vittime di violenza sessuale e soffrono, spesso in silenzio, per anni, di disturbi di vario genere legati alle violenze subite (disturbi del sonno, incubi, flash back, attacchi

di panico, paure prima inesistenti, cambiamenti caratteriali, turbe improvvise e violente, vomito, disturbi gastro-intestinali, ecc.).

Il femminicidio

Il *femminicidio* è la forma più estrema di violenza su una donna. Secondo Baldry - Ferraro, "Si parla di *femminicidio* ogni qualvolta la vittima dell'omicidio è la donna e la morte è riconducibile alla sua appartenenza al genere femminile [...] Si potrebbe anche definirli *femicidi* per trasposizione diretta; tuttavia, quando si usa il termine *femminicidio*, si intende qualcosa di più dell'omicidio di per sé di una donna: si intendono quegli omicidi o modalità di eliminazione delle donne in quanto tali, attraverso una forma di distruzione e di controllo estremo da parte del suo carnefice che è un uomo, spesso una persona molto vicina alla vittima, addirittura il partner o ex partner o un altro membro della famiglia." (Baldry Anna C.; Ferraro Eugenio - *Uomini che uccidono. Storie, moventi e investigazioni* - Centro scientifico editore - 2010).

Tb
TelefonoDonna

800.861126

LE DINAMICHE

La violenza domestica può insorgere in qualsiasi momento della relazione: a volte si presenta subito, a volte si verifica in concomitanza della nascita di un figlio, a volte subentra dopo tanti anni di matrimonio; anche la frequenza e la gravità degli episodi di violenza sono estremamente variabili.

La violenza domestica consiste in una serie di strategie messe in atto dal partner al fine di esercitare il proprio controllo sulla compagna, spesso anche sui figli.

Il partner violento agisce in modo tale da creare una situazione di tensione e di isolamento, che si realizza attraverso minacce, divieti, colpevolizzazione e denigrazione della donna; è in questo clima che si iscrive l'episodio di violenza. Solitamente la frequenza e la gravità degli episodi tendono ad aumentare col tempo, sino a quando le donne, dopo vari tentativi di ricomposizione e recupero della relazione (tentativi che vedono la messa in campo di varie strategie di sopravvivenza, quali la minimizzazione degli episodi di violenza e l'autocolpevolizzazione), non decidono di sottrarre se stesse e i propri figli a tale condizione di sopraffazione.

GLI INDICATORI DI PERICOLO

Una delle difficoltà maggiori nella rilevazione delle situazioni di violenza è la valutazione della pericolosità, che assume una importanza sostanziale nella prevenzione di omicidi di donne e bambini.

Forniamo di seguito alcuni degli indicatori, che sono presenti in tutti gli strumenti di rilevazione:

- Percezione soggettiva della donna di essere in pericolo
- Gelosia ossessiva e possessiva del partner
- Presenza di armi
- Precedenti atti di violenza
- *Escalation* della violenza negli ultimi periodi
- Episodi particolarmente gravi o crudeli
- Violenza su animali domestici
- Precedenti penali
- Uso di alcol e sostanze stupefacenti (sia nel maltrattante che nella vittima)
- Comportamenti aggressivi e violenti anche all'esterno dell'ambiente domestico.

Ciascuno di questi indicatori rivela una situazione di potenziale pericolosità: è chiaro, che la presenza di più indicatori aumenta la probabilità di un incidente letale.

LE CONSEGUENZE

Le **conseguenze** della violenza domestica possono essere molto gravi. Gli effetti più frequenti della violenza sono:

sul piano psicologico: la perdita di autostima, l'ansia e la paura per la propria situazione e per quella dei propri figli, l'autocolpevolizzazione, un profondo senso di impotenza, la depressione;

sul piano fisico: oltre ai traumi dagli esiti reversibili, l'insorgere di problemi psico-somatici, disturbi del sonno, danni permanenti alle articolazioni, cicatrici, perdita parziale dell'udito e/o della vista, etc.;

materiale e relazionale: la perdita del lavoro, la perdita della casa e di eventuali altre proprietà, la perdita di un certo tenore di vita, l'isolamento, l'assenza di comunicazione e di relazioni con l'esterno, la perdita di relazioni amicali.

Conseguenze sui figli e le figlie

È, inoltre, importante ricordare che la violenza produce effetti e conseguenze gravissime non solo sulla donna ma anche sui figli, sia che siano essi stessi maltrattati sia che "semplicemente" i bambini e le bambine assistano agli episodi di violenza.

I bambini e le bambine, che assistono a scene di violenza domestica o che ne sono stati/e vittime in prima persona, mostrano problemi di salute e di comportamento, tra cui disturbi di peso, di alimentazione o del sonno; possono avere difficoltà a scuola, non riuscire a sviluppare relazioni intime positive, cercare di fuggire da casa o anche mostrare tendenze suicide.

**Hai un solo modo
per cambiare
un fidanzato violento.**

Cambiare fidanzato.

**LA VIOLENZA
HA MILLE VOLTI.
IMPARA
A RICONOSCERLI.**



La violenza sessuale

Stereotipi

Comunemente si crede che	In realtà
<ul style="list-style-type: none">• “Una donna non può essere violentata contro la propria volontà”.	<ul style="list-style-type: none">• Questo stereotipo rimanda al grado di resistenza fisica opposta dalla vittima come prova della veridicità del fatto: ricordiamoci, però, che l’effetto congiunto della minaccia e del dolore spesso annulla ogni resistenza. Può succedere anche che la donna perda i sensi.
<ul style="list-style-type: none">• “Tutti sanno che, quando una donna dice di <i>no</i>, probabilmente vuol dire di <i>sì</i>”.	<ul style="list-style-type: none">• Lo stupro provoca solo paura e gli effetti legati al trauma sono, per molto tempo, devastanti per l’equilibrio psico-fisico. Nessuna donna vuole essere stuprata: si tratta di un’esperienza terrificante, dolorosa, in cui una donna viene privata del controllo su di sé e sul proprio corpo.
<ul style="list-style-type: none">• “Le donne serie non vengono violentate”.	<ul style="list-style-type: none">• Questo stereotipo sposta la responsabilità dallo stupratore alla donna. Gli uomini ricorrono a varie scuse pur di screditare la loro vittima. Le vittime non vengono scelte per il loro aspetto, per il loro modo di agire o per la loro età. Comunque sia, il comportamento e il modo di vestirsi di una donna non dà diritto a un uomo di violentarla.
<ul style="list-style-type: none">• “Lo stupratore è sempre un malato, un mostro, uno sconosciuto”.	<ul style="list-style-type: none">• Questo stereotipo sposta l’attenzione dell’opinione pubblica dalle reali caratteristiche della violenza. Violenze sessuali e maltrattamenti si verificano in tutti i contesti sociali e gli aggressori sono spesso conoscenti delle vittime.
<ul style="list-style-type: none">• “Una donna che denuncia uno stupro dopo molto tempo non è attendibile”.	<ul style="list-style-type: none">• Succede spesso che le donne riescano a denunciare il fatto solo quando sono trascorsi alcuni anni.

CHE COSA È

Ogni atto compiuto contro la propria volontà è violenza.

Non è sufficiente l'assenza di resistenza da parte di una donna perché un atto sessuale sia accettabile: occorre il desiderio da parte della donna; tutte le volte che questo manca, allora quel rapporto va considerato una violenza.

Erroneamente si pensa che lo stupro sia un impulso sessuale irresistibile, causato da un comportamento della vittima o dalla sua avvenenza. Lo stupro, invece, non nasce da un desiderio erotico ma affonda le sue radici nella volontà di annientamento fisico e psicologico della vittima. Non a caso le donne vittime di stupro hanno paragonato l'esperienza dello stupro a un'esperienza di morte: essere private del diritto al proprio corpo è una esperienza sconvolgente e devastante, che compromette l'equilibrio psicologico della vittima.

La libertà di disporre del proprio corpo è un fondamentale diritto di uomini e donne; il diritto alla sessualità è un diritto soggettivo assoluto, riconosciuto nella nostra Costituzione tra i diritti inviolabili della persona.

La legge n. 66 del 1996 "Norme contro la violenza sessuale" identifica il reato di violenza sessuale come delitto contro la persona e stabilisce che compie reato di violenza sessuale "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali".

Tante sono le forme ...**Mutilazioni genitali femminili**

Per Mutilazioni Genitali Femminili si intendono una serie di pratiche, che mirano ad alterare la conformazione degli organi genitali esterni non per finalità terapeutiche ma per controllare il piacere e il corpo delle donne. Ogni definitiva e irreversibile rimozione di un organo sano è una mutilazione. In situazioni di normalità, infatti, non vi è assolutamente alcuna ragione medica, morale, o estetica per sopprimere alcune o tutte le parti che compongono gli organi genitali femminili esterni. Sulla base di una quantità limitata di dati disponibili si è stimato che, a livello mondiale, tra i 100 e i 132 milioni di ragazze e donne hanno subito mutilazioni ge-

nitali. Si calcola che, ogni anno, circa altri 2 milioni di ragazze subiranno una qualche forma di mutilazione dei genitali. In base alle conoscenze attuali le mutilazioni dei genitali femminili vengono praticate in 28 paesi africani, in alcuni paesi dell'Asia occidentale e in alcune comunità minoritarie di altri paesi asiatici. Sono stati, inoltre, riscontrati casi di MGF all'interno di alcune comunità di immigrati in Europa, Nord America, Australia e Nuova Zelanda.

Tratta delle donne a scopi sessuali

Sebbene non esista una definizione universalmente accettata della tratta di persone, questo fenomeno può essere definito come il reclutamento, il trasporto, l'acquisto, la vendita, l'alloggio o il ricevimento di persone, tramite minacce o l'uso di violenza, il sequestro, la frode, l'inganno o la coercizione (compreso l'abuso di potere), o tramite la contrazione di un debito capestro, allo scopo di costringere o continuare a costringere la persona oggetto di traffico a svolgere pratiche di lavoro forzato o in condizione di schiavitù, a prescindere dal pagamento del debito e in una comunità diversa da quella in cui viveva al momento della contrazione del debito. Le vittime di questa moderna forma di schiavitù sono prevalentemente donne, le quali vengono destinate soprattutto all'industria del sesso, compresa la prostituzione forzata. Solitamente si tratta di donne provenienti da paesi poveri o in via di sviluppo che, attraverso la violenza o l'inganno (magari con la falsa promessa di un lavoro), vengono sottratte dai loro luoghi d'origine per poi essere vendute come schiave nei paesi occidentali. Spesso la compra-vendita di donne a scopi sessuali viene organizzata dalla criminalità locale, mentre i maggiori fruitori della tratta sono gli uomini dei paesi occidentali, che pagano per avere prestazioni sessuali da parte di donne e bambine. Nel caso di questa forma di violenza sessuale esiste una forte correlazione tra discriminazione sessuale e discriminazione razziale, spesso poco indagata. In altre parole, il traffico di donne e bambine è accompagnato spesso da atteggiamenti razzisti, frequentemente indirizzati contro le donne appartenenti ad alcuni gruppi razziali ed etnici (per esempio, donne immigrate e indigene). Ciò significa che l'ideologia razzista alimenta la tendenza alla "mercificazione" della sessualità femminile.

Molestie sessuali

La molestia si può suddividere in:

Molestia verbale: apprezzamenti verbali o umilianti non graditi e non sollecitati dalle donne, aventi come oggetto la sessualità o il corpo femminile.

Molestia relazionale: richieste di rapporti sessuali, implicite o esplicite, non gradite né sollecitate dalla donna.

Molestia visiva: messaggi offensivi, foto pornografiche lasciate in prossimità di oggetti di proprietà della donna, dello spogliatoio o delle toilette femminili.

Molestia fisica: contatti intenzionali con il corpo femminile. Offerte esplicite o implicite di promessa di carriera o di agevolazioni o privilegi sul posto di lavoro in cambio di prestazioni sessuali. Intimidazioni, minacce, ricatti subiti dalla donna per aver respinto comportamenti maschili finalizzati al rapporto sessuale.

Stupro di gruppo

Lo stupro collettivo è il frutto di precise progettualità, pensate e meditate per infliggere volutamente alla vittima un grado di umiliazione elevato. Il gruppo diventa il palcoscenico e il luogo di misurazione della forza e della potenza individuale, nonché l'occasione nella quale il singolo può agire la propria distruttività protetto dall'anonimato.

Stupro di guerra

L'aumento della forza del gruppo, insieme al desiderio di annientare il corpo femminile considerato un divertimento sessuale, raggiunge il suo apice nell'utilizzo dello stupro come "arma" durante la guerra. Lo stupro di guerra è il mezzo per umiliare e demoralizzare il nemico attraverso la distruzione e la denigrazione delle donne del suo stesso gruppo.

LE CONSEGUENZE

Le conseguenze della violenza sessuale sono traumatiche. Non esistono tempi e modi di superamento del trauma validi per tutte, come non esistono reazioni uguali per tutte alla violenza subita.

Psicologiche

Sul piano psicologico: autocolpevolizzazione, compromissione dell'equilibrio emotivo-relazionale, stato confusionale, forte bisogno di razionalizzazione, annientamento e angoscia, apatia, rabbia, disturbi alimentari, disturbi da stress post traumatico, comportamenti autolesionistici.

Fisiche

Sul piano fisico: disturbi ginecologici, ferite, dolore cronico della pelvi, disturbo infiammatorio della pelvi, gravidanza indesiderata, malattie sessualmente trasmesse, compreso l'HIV, aborto spontaneo.

Le idee più diffuse sullo stupro, presenti sia nella cultura popolare che in quella scientifica, hanno determinato gravi conseguenze per la vittima che viene spesso considerata responsabile della violenza subita. Tale processo, definito "vittimizzazione secondaria", trova origine in un atteggiamento giudicante nei confronti della donna, atteggiamento che può sfociare in mancanza di sostegno, condanna ed emarginazione. Nonostante l'atrocità e le conseguenze proprie di queste esperienze, molte donne sono riuscite a riprendersi la propria vita e a riprogettare il proprio futuro, spesso insieme e attraverso altre donne.

(Tabelle tratte da ASSOCIAZIONE NONDASOLA donne insieme contro la violenza)

**Un violento
non merita il tuo amore.**

Merita una denuncia.

**LA VIOLENZA
HA MILLE VOLTI.
IMPARA
A RICONOSCERLI.**



I centri antiviolenza

Al centro del processo di cambiamento, che ha portato alla visibilità del fenomeno delle violenze e dei maltrattamenti contro le donne sono le Case delle Donne e i Centri Antiviolenza. In Europa e in Italia questi luoghi sono a tutt'oggi un osservatorio privilegiato.

La raccomandazione dell'Unione Europea n. 1450 del 2000 - al punto 9 recita: "L'assemblea riconosce il ruolo considerevole delle ONG nella difesa dei diritti delle donne e nelle lotte contro le diverse forme di violenza che esse subiscono e chiede agli Stati membri di sostenere pienamente le loro azioni a livello nazionale e internazionale" e al punto G invita a "realizzare centri di accoglienza per donne vittime di violenza."

Le donne che subiscono violenza si rivolgono ai Centri Antiviolenza perché questi esprimono una risposta efficace partendo prima di tutto dalle esigenze delle donne e dalle loro richieste. Questi servizi non si sovrappongono ad altre forme di interventi pubblici, operano a loro supporto e hanno come propria premessa

un coordinamento a rete con essi. Questi Centri, con la loro attività, hanno rappresentato i pressoché unici riferimenti per l'accoglienza, l'ospitalità e il sostegno alle donne e all'infanzia vittime di abuso e violenza. Uno degli aspetti più rilevanti di queste esperienze è la metodologia dell'accoglienza, che scardina il tradizionale rapporto "paziente/utente" utilizzato, invece, dai servizi tradizionali della rete sociosanitaria.

Secondo la raccomandazione del Consiglio d'Europa per le donne in situazione di pericolo dovrebbe esserci un posto letto ogni 10mila abitanti. Il centro studi WAVE "Women Against Violence Europe", al 30 giugno 2011 ha censito in Italia solamente 54 case rifugio, per un totale di 500 posti letto a disposizione delle donne, cioè 0,09 posti letto per 10.000 abitanti, uno ogni 110.000 abitanti, neanche un decimo rispetto allo standard europeo. Nella classifica stilata da WAVE l'Italia si colloca solo davanti a paesi come l'Azerbaijan, la Bulgaria, la Repubblica Ceca.

Perugia

Largo Cacciatori delle Alpi, 5
075.5046908 - 075.5046905

Terni

Palazzo Gazzoli
via del Teatro Romano, 13
0744.484506

info: telefonodonna@regione.umbria.it



Il Centro per le pari opportunità ha attivato, fin dal 1989, il servizio **Telefono Donna**, che realizza azioni e interventi di prevenzione e contrasto al maltrattamento e alla violenza nei confronti delle donne. Il Telefono Donna opera secondo il modello dei Centri antiviolenza italiani ed europei; è specializzato nell'accoglienza di donne maltrattate e nella gestione dei loro percorsi di uscita dalla violenza; interviene sul territorio regionale operando in interazione con la rete dei servizi sociosanitari, anche in

attuazione di specifici **Protocolli di intesa interistituzionali**.

Il servizio, che opera presso le due sedi di Perugia e Terni, non eroga prestazioni terapeutiche ma è un luogo specializzato nell'ascolto e nell'accoglienza delle donne che subiscono maltrattamenti, abusi e violenze.

Si attiva da tutto il territorio regionale attraverso il **Numero Verde 800 861126** ed è collegato al numero telefonico di pubblica utilità **1522** della Rete nazionale antiviolenza.

Il Telefono Donna offre alle utenti i seguenti servizi

• **Informazione e accoglienza telefonica**

Le operatrici del Telefono Donna ricevono e selezionano le richieste, forniscono le informazioni sul servizio, orientano verso i colloqui di accoglienza.

• **Presenza in carico e trattamento dell'utente e percorsi di uscita dalla violenza**

L'attività è svolta dalle operatrici del Telefono Donna e comprende una serie di prestazioni volte ad accompagnare le donne verso l'uscita dalla violenza:

- garantisce una dimensione di ascolto e di decodifica dei bisogni;
- fornisce supporto e svolge colloqui

di sostegno per l'elaborazione del vissuto di violenza;

- definisce le strategie e i progetti di accompagnamento e realizza i percorsi personalizzati di uscita dalla violenza;
- definisce e realizza il progetto di tutoraggio dell'utente e gestisce il percorso protetto di accesso alla rete dei servizi territoriali;
- attiva le consulenze legali e/o psicologiche e, se necessario, i raccordi con i servizi operanti sul territorio (sociali, sanitari, forze dell'ordine, tribunali...) interagendo nella definizione e gestione dei progetti di contrasto al maltrattamento.

Il telefono donna

- **Consulenza legale**

Fornisce alle donne informazioni di carattere giuridico-legale; è svolta da un gruppo di avvocate, specializzate nelle tematiche inerenti alla violenza e il maltrattamento, il diritto di famiglia e la tutela dei minori, i reati contro la famiglia e la persona.

La consulenza è gratuita.

In caso di avvio di cause legali, coloro che si trovano in difficoltà economica, possono accedere al gratuito patrocinio.

- **Consulenza psicologica**

Fornisce alle donne supporto e sostegno psicologico specialistico.

È svolta da psicologhe e psichiatre, specializzate nelle problematiche connesse alla violenza e al maltrattamento contro le donne e sulle metodologie e tecniche di intervento utilizzate presso i Centri e i Servizi Antiviolenza.

La consulenza è gratuita.

Formazione, aggiornamento e sensibilizzazione

La metodologia seguita dal Telefono Donna è quella dei Centri Antiviolenza operanti in Italia e in Europa: assume culturalmente l'ottica di genere nell'approccio al problema e agisce secondo i principi che indicano come gli interventi debbano essere unitari e interdisciplinari nei vari servizi, al fine di garantire azioni univoche sugli stessi temi. In questo contesto è di fondamentale importanza la messa a punto di un approccio multidisciplinare e integrato, che produca una stretta interazione dei servizi e soggetti competenti, la cui operatività e capacità di intervento va definita all'interno di una metodologia condivisa di lavoro interdisciplinare e attraverso modelli operativi capaci di fornire protezione e tutela alle vittime di abuso e violenze.

La praticabilità di questa metodologia va supportata attraverso percorsi permanenti di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione che risultano strumenti fondamentali per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne.

Con queste finalità, il Centro per le pari opportunità, in collaborazione con il Centro Antiviolenza "Catia Franci" di Firenze realizza una attività di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione rivolta alle operatrici del Telefono Donna, alle Forze dell'ordine, alle assistenti sociali, alle psicologhe, alle psichiatre e a tutte quelle figure professionali che intervengono nell'attività che si realizza nell'ambito dei Protocolli istituzionali siglati dal Centro per le pari opportunità.

**Sai già che picchia.
Quando picchia
alla porta, non aprire.**

**LA VIOLENZA
HA MILLE VOLTI.
IMPARA
A RICONOSCERLI.**



Subire violenza, qualunque ne sia la forma, produce una situazione traumatica e le donne che si rivolgono al Telefono Donna testimoniano della gravità delle conseguenze che si ritrovano a vivere, oltre alla violenza subita:

- mancanza di autostima, perdita di fiducia nelle proprie capacità
- insicurezza, incapacità di decidere
- sensi di colpa, solitudine, disperazione
- paura di comunicare, timore di non essere creduta
- paura che le violenze si ripetano

La progettazione del cambiamento, per chi vive situazioni di violenza, passa attraverso la valorizzazione delle risorse in proprio possesso e la capacità di entrare in relazione, di rispecchiarsi positivamente con altre donne che possono essere oltre che “competenti”, anche canali di accesso al riconoscimento della propria autonomia e valorizzazione. Uno degli aspetti di maggior problematicità e difficoltà nell'intervento sulle donne vittime di violenza è legato alla fase di prima accoglienza. A questa fase, infatti, le vittime richiedono

una “presa in carico”, che precede l'eventuale intervento specialistico dei servizi sociali, sanitari e giudiziari. Il contatto iniziale con le vittime di abuso rappresenta il primo passaggio di un percorso di “accompagnamento verso l'uscita dalla violenza”.

La telefonata:

Oltre alla prima raccolta dei dati ha lo scopo di finalizzare il contatto al colloquio: è tesa a dare da subito una corretta impostazione al tipo di relazione da instaurarsi con la donna nel percorso di accompagnamento in accoglienza. Non vengono dati consigli né ci si presta ad una conversazione di tipo amichevole, per evitare che la telefonata si trasformi in uno “sfogo” e diventi funzionale al mantenimento del maltrattamento.

L'accoglienza e l'uscita dalla violenza

Il punto centrale dell'accoglienza è la relazione: la definizione del progetto di uscita dal maltrattamento e l'analisi del bisogno passa attraverso la relazione, l'ascolto non giudicante ed empatico verso l'altra. Essere entrambe donne mette in campo una relazione di genere e trovarsi in un luogo di parte, in cui la donna percepisce di essere ascoltata da

un'altra donna, in una situazione non giudicante ma di fiducia, può dare la spinta per uscire dalla violenza. Dalla relazione tra la donna e l'operatrice emerge un'ipotesi di percorso di uscita dalla violenza personalizzata e tesa a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e a elaborare nuovi progetti di vita e di autonomia.

La relazione tra donne si propone come cura ma non in termini medicalizzati: il prendersi cura implica il farsi carico dell'altra nell'ottica della promozione delle sue capacità e potenzialità. Viene riconosciuta alla donna la sua soggettività, si ha la fiducia nelle sue capacità e risorse, non si prendono decisioni senza il suo consenso. L'operatrice prende una posizione chiara contro la violenza, sta al fianco della donna, l'aiuta a definire e a riconoscere i propri limiti e i propri punti di forza. Insieme alle operatrici la donna in accoglienza definisce il proprio progetto di uscita dal maltrattamento: vengono programmati gli interventi da realizzare, le consulenze legali e psicologiche da fornire; gli accompagnamenti tutorati presso altri servizi territoriali; i contatti con le forze

dell'ordine e altre/i operatrici/ori di servizi, che per competenza e professionalità sono chiamati a interagire sulle problematiche affrontate.

Il Centro per le pari opportunità, con l'intento di favorire su tutto il territorio regionale presidi e riferimenti operativi per offrire supporto e sostegno alle donne vittime di violenza, promuove intese interistituzionali per la realizzazione di azioni integrate di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.

In tal senso ha sottoscritto appositi protocolli di intesa con numerosi Comuni della regione, con le rispettive aziende sanitarie, con altre istituzioni e soggetti del terzo settore, che hanno come principali obiettivi:

- l'emersione e la conoscenza del fenomeno del maltrattamento e della violenza;
- la creazione di una rete e di un percorso metodologico integrato tra il Telefono Donna, i servizi sanitari e socio-sanitari territoriali, i servizi sociali comunali, i servizi ospedalieri per costruire presidi e percorsi operativi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, per l'accoglienza delle donne maltrattate e l'eventuale loro successivo inserimento in apposite strutture protette;

- la promozione di azioni di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento verso la comunità in generale, le istituzioni e gli operatori interessati.

Le azioni prioritarie contemplate dai protocolli riguardano:

- la sensibilizzazione e il monitoraggio del fenomeno sul territorio;
- la realizzazione di percorsi formativi condivisi e a sostegno dell'attività delle operatrici/ori dei servizi impegnati nella realizzazione di percorsi integrati di prevenzione e contrasto alla violenza e al maltrattamento contro le donne;
- la definizione, mediante appositi protocolli operativi, delle modalità di interazione tra il Telefono Donna e i diversi servizi sociali, socio-sanitari, sanitari che collaborano al contrasto del fenomeno della violenza e del maltrattamento, per condividere metodologie e percorsi operativi comuni, relativi alla gestione di interventi e percorsi personalizzati di uscita dalla violenza;
- la predisposizione di risorse qualificate, dedicate e integrate finalizzate all'accoglienza in emergenza e a quella programmata, in situazione protetta, di donne vittime di violenza e maltrattamento.

I protocolli, dunque, perseguono la messa a valore delle potenzialità e disponibilità offerte dalla rete istituzionale umbra e dall'insieme dei servizi dislocati sul territorio, tentando di sistematizzarne un'operatività dedicata e qualificata all'interno di un sistema integrato di servizi, che ha il suo punto di riferimento specializzato e di coordinamento nel Telefono Donna.

Sul sito web del Centro per le pari opportunità [www.centropariopportunita.regione.umbria.it], nell'area dedicata al Telefono Donna, è possibile visualizzare e scaricare tutti i protocolli di intesa sottoscritti.

Caratteristiche delle utenti

Tab. 1 - I dati dell'accoglienza dal 2007 al 2011

Anno	Utenza			Colloqui di accoglienza e counseling per l'uscita dalla violenza			Consulenze Legali		
	Perugia	Terni	Totale	Perugia	Terni	Totale	Perugia	Terni	Totale
2007	221	87	308	431	154	585	116	41	157
2008	228	90	318	740	253	993	144	29	173
2009	299	114	413	1435	502	1937	181	78	259
2010	315	118	433	1323	572	1895	174	63	237
2011	356	133	489	1455	603	2058	202	83	285
Totale	1419	542	1961	5384	2084	7468	817	294	1111

Il Telefono Donna svolge una rilevazione quali-quantitativa delle caratteristiche dell'utenza e del fenomeno. Dai dati disponibili presso il Telefono Donna, che rimane un osservatorio parziale che esegue il suo monitoraggio sui casi e sulle problematiche che vengono direttamente rivolte al servizio, emerge che in Umbria la violenza sulle donne è un fenomeno diffuso e, ancora in tanta parte, sommerso.

Si caratterizza prevalentemente come violenza in ambito familiare e si manifesta sotto più forme contemporaneamente: violenza fisica, psicologica, economica, sessuale.

Le donne che la subiscono appartengono ad ogni classe sociale e a ogni fascia di età; hanno difficoltà a de-

nunciare le violenze che subiscono per vergogna, perché le umiliazioni subite e la paura che la violenza si ripeta annientano l'autonomia e l'autostima, per timore del giudizio sociale, perché ancora oggi agisce culturalmente una legittimazione della violenza sulle donne, soprattutto quella domestica, che rimane circondata da omertà, silenzio e luoghi comuni, che non aiutano le donne a costruire per sé e per i figli/e, spesso minori, risposte a gravi situazioni.

I maltrattanti sono per la maggior parte uomini "insospettabili" e appartengono a tutti i ceti sociali: liberi professionisti, intellettuali, operai, impiegati, spesso capacissimi di stare in mezzo alla gente.

Tab. 2 - Fascia d'età

	2007	2008	2009	2010	2011	Totale	%
15-20	8	3	6	10	10	37	1,9%
21-29	52	45	39	56	58	250	12,7%
30-39	99	114	161	160	150	684	34,9%
40-49	89	80	124	135	169	597	30,4%
50-60	39	57	58	50	78	282	14,4%
oltre 60	21	19	25	22	24	111	5,7%
TOTALI	308	318	413	433	489	1961	100%

In linea con le tendenze riferite da altri Centri antiviolenza i dati dimostrano che il problema della violenza non è solo legato alla cultura delle generazioni più tradizionaliste ma riguarda anche le generazioni più giovani. Questo significa che non si assiste ancora a un cambiamento culturale significativo nei confronti della violenza.

Tab. 3 - Titolo di studio

	2007	2008	2009	2010	2011	Totale	%
Nessuno	1	1	0	0	0	2	0,1%
Scuola elementare	12	32	25	17	34	120	6,1%
Scuola media inferiore	90	89	142	147	166	634	32,3%
Formazione Professionale	33	17	17	30	34	131	6,7%
Scuola media superiore	132	141	162	169	171	775	39,5%
Laurea	40	38	67	70	84	299	15,2%
TOTALI	308	318	413	433	489	1961	100%

I dati dimostrano che la scolarità dell'utenza è abbastanza elevata e sempre in aumento. È da rilevare, tuttavia, che anche con un grado di bassa scolarità, le donne sono sempre più consapevoli, informate e meno timorose nel cercare aiuto; questo vale anche per le donne straniere.

Tab. 4 - Professione o condizione lavorativa

	2007	2008	2009	2010	2011	Totale	%
Dirigente	1	3	4	1	1	10	0,5%
Insegnante	21	13	17	9	15	75	3,8%
Impiegata	69	53	61	65	82	330	16,8%
Operaia	38	28	44	48	58	216	11,0%
Artigiana	6	6	8	4	5	29	1,5%
Operatrice socio-sanitaria	11	13	12	17	15	68	3,5%
Libera professionista	9	16	8	26	29	88	4,5%
Collaboratrice domestica	34	34	54	39	64	225	11,5%
Studentessa	13	13	8	17	10	61	3,1%
Casalinga	28	32	33	39	34	166	8,5%
Commerciante	7	13	8	4	15	47	2,4%
Altro	14	13	21	17	20	85	4,3%
Disoccupata	40	52	118	134	117	461	23,5%
Pensionata	17	29	17	13	24	100	5,1%
TOTALI	308	318	413	433	489	1961	100%

La maggior parte delle donne che si è rivolta al Telefono Donna ha un'occupazione. In generale, però, il profilo occupazionale si mantiene abbastanza basso ed è spesso precario. Rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti, le casalinghe sono in diminuzione. Dal 2009 gli effetti della crisi sono tangibili, e si comincia a rilevare una percentuale molto alta di donne disoccupate alla disperata ricerca di lavoro. La mancanza di lavoro contribuisce drammaticamente a rendere le donne più deboli, più ricattabili e più dipendenti a livello economico dal partner maltrattante. Particolarmente difficile è la situazione per le donne che convivono: in questo caso l'assenza di tutele giuridiche, unita alla mancanza di lavoro, conduce a una situazione di estrema povertà e, per le donne straniere, anche alla costrizione a rimanere in Italia senza casa e senza lavoro pur di potere vedere i figli.

Tab. 5 - Stato civile

	2007	2008	2009	2010	2011	Totale	%
Coniugate	161	174	215	178	250	978	49,9%
Conviventi	32	42	54	78	59	265	13,5%
Separate	43	42	66	82	68	301	15,3%
Divorziate	18	16	12	22	20	88	4,5%
Vedove	8	3	4	4	10	29	1,5%
Nubili	46	41	62	69	82	300	15,3%
TOTALI	308	318	413	433	489	1961	100%

Come nelle rilevazioni degli anni precedenti, il maggior numero di donne che si rivolge al Telefono Donna vive una situazione di coppia stabile: si conferma, così, che la maggior parte della violenza contro le donne si verifica in ambito familiare. Il numero significativo di donne separate e divorziate dimostra che spesso la violenza e il maltrattamento non cessano con la fine della relazione. È da evidenziare che il momento della separazione per una donna può diventare molto pericoloso e la reazione del partner non controllabile. La stragrande maggioranza dell'utenza che si rivolge al Telefono Donna è rappresentata da donne con figli minori. Questo dato porta con sé il problema della protezione e dell'aiuto ai bambini che subiscono violenza assistita o abuso diretto nelle situazioni di violenza familiare: la violenza alle donne non è, cioè, separabile dalla violenza e abuso sui minori. Un numero cospicuo è costituito dalle giovani donne, che chiedono aiuto per le violenze, spesso stalking, che subiscono nell'ambito di relazioni di tipo affettivo.

Tab. 6 - Nazionalità

	2007	2008	2009	2010	2011	Totale	%
Italiana	210	223	269	301	342	1345	68,6%
Straniera U.E.	24	33	36	28	35	156	8,0%
Straniera extra U.E.	74	62	108	104	112	460	23,5%
TOTALI	308	318	413	433	489	1961	100%

La violenza contro le donne non conosce barriere di nazionalità, come non conosce differenze di ceto sociale, condizione lavorativa, religione ecc.: prima di tutto si tratta di violenza contro la donna in quanto tale. Evidenziare troppo la cultura o la religione come “movente” nel maltrattamento della donna straniera nasconde spesso il carattere trasversale di questo tipo di violenza e nasconde anche il fatto che le donne straniere sono vittime non soltanto di uomini del proprio paese ma anche di uomini italiani. La maggior parte delle donne che si è rivolta al Telefono Donna è di nazionalità italiana ma negli ultimi anni è aumentata l'utenza di donne straniere provenienti soprattutto dai paesi dell'ex Unione Sovietica, Sud America e Africa. Anche da parte delle donne straniere si assiste, quindi, a un cambiamento ed è cresciuta la loro consapevolezza nel volere non tollerare più la violenza e chiedere aiuto. In forte aumento è il numero delle donne musulmane che si sono rivolte al Telefono Donna. La presenza significativa delle donne straniere ha spesso messo a dura prova la metodologia dell'accoglienza, perché i percorsi delle donne migranti sono complessi e presentano problematiche particolari: dai documenti all'ottenere o perdere il permesso di soggiorno, problemi per il lavoro e per trovare casa, dall'influenza dei rapporti con parenti o conoscenti della comunità d'origine al rapporto con i figli vicini (ma anche lontani) e soprattutto dalle diverse culture di riferimento, che le donne hanno rispetto ai rapporti con l'altro sesso.

Tab. 7 - Canale di informazione

	2007	2008	2009	2010	2011	Totale	%
Mass Media	58	86	104	98	117	463	23,6%
Centri antiviolenza	11	3	4	4	0	22	1,1%
Assoc. laiche o religiose	8	6	37	22	39	112	5,7%
Servizi socio-sanitari	95	69	113	121	133	531	27,1%
Pronto soccorso	2	3	4	9	0	18	0,9%
Forze dell'ordine	3	6	8	9	15	41	2,1%
Scuola	2	3	0	0	0	5	0,3%
Avvocati	4	10	8	9	15	46	2,3%
Medici di base	0	0	0	0	0	0	0,0%
Psicologi-Psichiatri privati	4	13	21	13	24	75	3,8%
Amiche/amici	68	80	77	95	88	408	20,8%
Familiari	12	6	8	13	20	59	3,0%
Numero verde nazionale							
Antiviolenza 1522	28	26	21	27	20	122	6,2%
Altro	13	7	8	13	18	59	3,0%
TOTALI	308	318	413	433	489	1961	100%

I soggetti attraverso cui le donne accolte hanno saputo dell'esistenza del Telefono Donna sono, come negli anni precedenti, principalmente amici, colleghe e conoscenti, mass media e operatrici dei servizi socio sanitari, ma, rispetto al passato, è in aumento il numero delle donne che accede al Telefono Donna su indicazione della rete dei servizi socio-sanitari. Un incremento lento ma costante si rileva nel numero delle donne informate dalle Forze dell'ordine, dagli avvocati e dagli psicologi privati. Dai dati raccolti risulta che solo pochissime donne hanno saputo dell'esistenza del Telefono Donna dal Pronto soccorso e nessuna dai medici di base.

Tab. 8 - Tipologia della richiesta

	2007	2008	2009	2010	2011	Totale	%
Violenza e maltrattamento	225	219	364	372	418	1598	81,5%
Problemi connessi a separazioni, affidamento figli, situazioni patrimoniali	83	99	49	61	71	363	18,5%
TOTALI	308	318	413	433	489	1961	100%

Più dell'81% delle donne accolte dal Telefono Donna chiede sostegno in situazioni di violenza e maltrattamento. Le donne che si rivolgono al Telefono Donna per problemi connessi a separazioni, affidamento figli, situazione patrimoniale chiedono - in generale - consulenze legali.

Tab. 9 - Ambito della violenza

	2007	2008	2009	2010	2011	Totale	%
In ambito familiare	194	209	332	333	377	1445	90,4%
Fuori dall'ambito familiare	31	10	32	39	41	153	9,6%
TOTALI	225	219	364	372	418	1598	100%

Le donne subiscono violenza quasi esclusivamente dal partner o ex-partner, vivono spesso nella paura, in stati di ansia, raccontano di essere depresse, hanno subito una perdita significativa di autostima, hanno difficoltà di concentrazione e soffrono di disturbi del sonno e dell'alimentazione. La violenza domestica in tutte le sue forme non è un conflitto (Walker) ma costituisce un esercizio di potere, una gravissima violazione dei diritti umani e una discriminazione sociale, culturale, esistenziale, giuridica.

Tab. 10 - Tipo di violenza riferita (rilevazione a risposta multipla)

	2007	2008	2009	2010	2011	Totale	%
Violenza sessuale	17	12	19	41	54	143	6,4%
Molestie sessuali	10	8	14	5	12	49	2,2%
Fisica e psicologica	135	135	224	272	265	1031	46,3%
Psicologica	78	49	82	31	96	336	15,1%
Economica	86	55	91	113	120	465	20,9%
Stalking	14	29	48	51	48	190	8,5%
Mobbing	3	1	2	0	6	12	0,5%
TOTALE RISPOSTE	343	289	480	513	601	2226	100%
TOTALE DONNE	225	219	364	372	418	1598	-

Quando le donne si rivolgono al Telefono Donna subiscono violenza in media già da 6-7 anni e spesso raccontano che il partner o ex partner esercita molti tipi di maltrattamento allo stesso tempo: fisico, psicologico, economico (cioè abbandono economico, privazione e controllo del salario, impedimento a cercare un lavoro o a mantenerlo) e sessuale, come lo stupro e rapporti sessuali non desiderati e umilianti subiti per paura delle conseguenze.

Il controllo economico, pur essendo molto diffuso, non viene riconosciuto come violenza perché è ancora legittimato culturalmente il fatto che sia l'uomo a detenere il potere del denaro.

In linea con i dati ISTAT (Indagine "La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia" - Anno 2006), le donne che hanno riferito di avere subito violenza da sconosciuti rappresentano un numero molto basso.

I dati dell'accoglienza

Caratteristiche del maltrattante

Tab. 11 - Maltrattante

	2007	2008	2009	2010	2011	Totale	%
Marito	97	124	180	157	201	759	47,5%
Convivente	36	28	35	75	57	231	14,5%
Fidanzato	4	4	6	14	7	35	2,2%
Ex marito	28	20	48	38	48	182	11,4%
Ex convivente	15	4	12	26	26	83	5,2%
Ex relazione	15	15	30	19	20	99	6,2%
Padre	2	8	5	7	18	40	2,5%
Madre	1	0	1	2	2	6	0,4%
Partner madre	1	0	0	0	0	1	0,1%
Partner padre	0	1	0	0	0	1	0,1%
Fratello/sorella	4	4	5	2	0	15	0,9%
Figlio/figlia	6	1	7	5	7	26	1,6%
Altro parente	5	2	9	5	4	25	1,6%
Persona addetta alla cura e/o formazione	1	2	1	1	6	11	0,7%
Datore di lavoro	0	1	4	1	4	10	0,6%
Collega	2	1	2	1	4	10	0,6%
Conoscente	4	1	18	16	7	46	2,9%
Sconosciuto	2	3	0	2	2	9	0,6%
Altra donna	1	0	1	1	5	8	0,5%
Operatore socio-sanitario	1	0	0	0	0	1	0,1%
TOTALI	225	219	364	372	418	1598	100%

Dai dati che riguardano il maltrattante emerge che gli autori delle violenze sono i partner: coniuge ed ex coniuge, convivente, ex-convivente, ex-relazione, o conoscenti e in alcuni casi padri, fratelli o altri parenti. Un altro fenomeno che si comincia a rilevare riguarda il maltrattamento esercitato dai figli, sia maschi che femmine, nei confronti delle madri.

Gli schiaffi sono schiaffi.

Scambiarli per amore può farti molto male.



Tab. 12 - Titolo di studio

	2007	2008	2009	2010	2011	Totale	%
Nessuno	2	2	4	4	1	13	0,8%
Scuola elementare	14	10	22	19	29	94	5,9%
Scuola media inferiore	97	96	149	131	155	628	39,3%
Formazione Professionale	20	4	18	37	21	100	6,3%
Scuola media superiore	65	82	124	139	165	575	36,0%
Laurea	27	25	47	42	47	188	11,8%
TOTALI	225	219	364	372	418	1598	100%

I dati rilevati attestano che la maggioranza degli uomini maltrattanti ha un livello di scolarità medio alto; in aumento, rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti, il numero di uomini in possesso della laurea.

Tab. 13 - Condizione lavorativa

	2007	2008	2009	2010	2011	Totale	%
Dirigente	5	5	11	5	13	39	2,4%
Insegnante	5	3	4	5	8	25	1,6%
Impiegato	29	29	46	45	53	202	13,0%
Operaio	61	70	137	106	115	489	30,6%
Libero professionista	16	12	20	28	42	118	7,4%
Commerciante	16	8	18	16	14	72	4,5%
Artigiano	16	15	15	25	21	92	5,8%
Altro lavoro autonomo	21	22	30	35	34	142	8,9%
Sacerdote	1	0	1	0	0	2	0,1%
Appartente Forze dell'ordine	2	10	9	11	8	40	2,5%
Avvocato	5	1	1	0	4	11	0,7%
Medico	7	5	9	4	8	33	2,1%
Studente	0	1	6	7	8	22	1,4%
Disoccupato	25	8	25	47	45	150	9,4%
Lavoro non in regola	5	7	7	10	8	37	2,3%
Pensionato	11	23	25	28	37	124	7,8%
TOTALI	225	219	364	372	418	1598	100%

La maggioranza dei maltrattanti è rappresentata da impiegati, operai e lavoratori autonomi. Molti hanno un livello lavorativo piuttosto alto (dirigenti, insegnanti, medici, avvocati, liberi professionisti, forze dell'ordine). Si conferma in aumento, rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti, il numero di uomini maltrattanti in pensione, spesso nell'ambito di relazioni con donne straniere molto più giovani di loro.

Tab. 14 - Profilo del maltrattante

	2007	2008	2009	2010	2011	Totale	%
Insospettabile	148	151	254	229	272	1054	66,0%
Handicap fisico	1	0	0	1	4	6	0,4%
Disagio psichico	31	14	25	34	29	133	8,3%
Trattamento farmacologico con diagnosi specialistica	5	5	11	9	8	38	2,4%
In psicoterapia	1	3	4	2	4	14	0,9%
Ricoveri in psichiatria	1	1	0	1	4	7	0,4%
Tentativi di suicidio	1	2	4	1	0	8	0,5%
Tossicodipendente	6	14	15	14	25	74	4,6%
Alcolista	17	19	29	40	46	151	9,4%
Ex-Tossicodipendente	5	1	4	10	4	24	1,5%
Ex-Alcolista	0	0	0	2	1	3	0,2%
Pregiudicato	5	4	11	19	13	52	3,3%
Giocatore d'azzardo	4	5	7	10	8	34	2,1%
TOTALI	225	219	364	372	418	1598	100%

La stragrande maggioranza di coloro che esercitano violenze e maltrattamenti è costituita da uomini insospettabili che non presentano particolari problemi di disagio psichico, di dipendenze da droghe o alcol; i problemi di alcolismo, tossicodipendenza, psicologici/psichiatrici costituiscono aggravanti ma non sono le vere cause della violenza. La violenza è comunque trasversale e riguarda uomini di ogni età, etnia, nazionalità, classe sociale e livello culturale.

Il 27 settembre 2012 l'Italia ha firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).

La Convenzione è il primo strumento giuridicamente vincolante per gli stati in materia di violenza sulle donne e violenza domestica; contiene misure per la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e i procedimenti penali per i colpevoli; definisce e criminalizza le diverse forme di violenza contro le donne tra cui il matrimonio forzato, le mutilazioni dei genitali femminili, lo *stalking*, le violenze fisiche e psicologiche e la violenza sessuale. Mira, inoltre, a promuovere l'eliminazione delle discriminazioni per raggiungere una maggiore uguaglianza tra donne e uomini ma l'aspetto più innovativo del testo è, senz'altro, rappresentato dal fatto che la Convenzione riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione.

Si riporta il Capitolo I della Convenzione intitolato "Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali":

Articolo 1 - Obiettivi della Convenzione

- 1) La presente Convenzione ha l'obiettivo di:
 - a) proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - b) contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
 - c) predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
 - d) promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - e) sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.
- 2) Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Articolo 2 - Campo di applicazione della Convenzione

- 1) La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.
- 2) Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.
- 3) La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a) con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

Convenzione del Consiglio d'Europa

- b) l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c) con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d) l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e) per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
- f) con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Articolo 4 - Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

- 1) Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.
- 2) Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:
 - inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;
 - vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni;
 - abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.
- 3) L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.
- 4) Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 5 - Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

- 1) Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.
- 2) Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la dovuta diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 6 - Politiche sensibili al genere

Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.

Il testo completo della Convenzione si può consultare all'indirizzo web www.coe.int/conventionviolence

Se il tuo sogno d'amore finisce a botte, svegliati.



Art.1.

1. Il capo I del Titolo IX del libro secondo e gli articoli 530,539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

Art.2.

1. Nella Sezione II del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge

Art.3.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente: “art.609-bis (violenza sessuale). - chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

Art.4.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente: “art.609-ter (circostanze aggravanti). - la pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”.

Art.5.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente: “art.609-quater (atti sessuali con minorenni). - soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.

Art.6.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: “art.690-quinquies (corruzione di minorenni). - chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Art.7.

1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente: “art.609-sexies (ignoranza dell'età della persona offesa). Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa”.

Art.8.

1. Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente: “art.609-septies (querela di parte). - i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma”.

Art.9.

1. Dopo l'articolo 609-septies del codice penale, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente: “ art.609-octies (violenza sessuale di gruppo). - la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112”.

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente: “art.609-nonies (pene accessorie ed altri effetti penali). - la condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:

- 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa”.

Art.11

1. Dopo l'articolo 609-nonies del codice penale, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente: “art.609-decies (comunicazione al tribunale per i minorenni). Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minore e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minore è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento”.

Art.12.

1. Dopo il Titolo II del libro terzo del codice penale è aggiunto il seguente: “Titolo II-bis - delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza - art.734-bis (divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale). - chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001

609- octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi”.

Art. 13.

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1”.

2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti”.

Art. 14.

1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis”.

2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti”.

Art. 15.

1. All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa é minore. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto”.

Art. 16.

1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

Art. 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: “per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al Titolo XII del libro II del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale”.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Art. 1.

(Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: «2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata».

2. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 282-bis. - (Allontanamento dalla casa familiare). - 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280».

Art. 2.

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

1. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è inserito il seguente:

«Titolo IX-bis. ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Art. 342-bis.

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

Art. 342-ter.

(Contenuto degli ordini di protezione)

Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario».

Art. 3.

(Disposizioni processuali)

1. Dopo il capo V del Titolo II del Libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente: «CAPO V-bis. DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Art. 736-bis.

(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari).

Nei casi di cui all'articolo 342-bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione. Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti».

Art. 4.

(Trattazione nel periodo feriale dei magistrati)

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,».

Art. 5.

(Pericolo determinato da altri familiari)

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.

Art. 6.

(Sanzione penale)

1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.

Art. 7.

(Disposizioni fiscali)

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 342-ter del codice civile.

2. L'ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall'articolo 708 del codice di procedura civile e dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009 (*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.**Modifiche al codice penale**

1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies; »;
- b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa.».

Art. 2.**Modifiche al codice di procedura penale**

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 275, comma 3, secondo periodo, le parole: «all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale, »;
- a-bis) all'articolo 275, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.»
- b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale.».

Art. 3.**Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354**

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
- «1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e

all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata;

b) al comma 2-bis, le parole: «di cui al comma 1, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-ter».

Art. 4.**Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115**

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».

Art. 5. (Abrogato)**Art. 6.****Piano straordinario di controllo del territorio**

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere

sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.

3. (Abrogato). 4. (Abrogato). 5. (Abrogato). 6. (Abrogato).

7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.».

Art. 6-bis.

Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri

1. Nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Arma dei carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.

Art. 7.

Modifiche al codice penale

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Art. 8.

Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Art. 9.

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.».

«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

b) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-ocies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;

c) al comma 5-bis dell'articolo 398:

1) le parole: «e 609-ocies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-ocies e 612-bis»;

2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

d) al comma 4-ter dell'articolo 498:

1) le parole: «e 609-ocies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-ocies e 612-bis»;

2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Art. 10.

Modifica all'articolo 342-ter del codice civile

1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: « sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 11.

Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori

1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Art. 12.

Numero verde

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

Art. 12-bis.

Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.

Art. 12-ter.

Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o «libero non risponde» o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.

2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.

3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobile, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. (Abrogato). 2. (Abrogato).

3. Per le finalità di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Dove ci trovi

Perugia
Largo Cacciatori delle Alpi, 5
075.5046908 - 075.5046905

Terni
Palazzo Gazzoli
via del Teatro Romano, 13
0744.484506

info: telefonodonna@regione.umbria.it



www.centropariopportunita.regione.umbria.it